

Ordinanza del DFI concernente il regime di promozione in favore del programma «Giovani Talenti Musica»

del 15 giugno 2022 (Stato 1° agosto 2022)

Il Dipartimento federale dell'interno (DFI),

visto l'articolo 28 capoverso 1 della legge dell'11 dicembre 2009¹ sulla promozione della cultura,

ordina:

Sezione 1: Obiettivi e ambiti di promozione

Art. 1 Obiettivi di promozione

¹ Il programma della Confederazione «Giovani Talenti Musica» è finalizzato all'identificazione precoce di bambini e giovani dotati di capacità e potenzialità musicali superiori alla media e alla loro promozione mirata e duratura in base alle loro esigenze individuali.

² Il programma ha lo scopo di coordinare e interconnettere la promozione dei talenti musicali in Svizzera e concedere contributi a bambini e giovani musicalmente dotati (talenti) per permettere loro di fruire di questa promozione.

Art. 2 Principio e ambiti di promozione

¹ Non sussiste alcun diritto a un sostegno.

² La Confederazione accorda aiuti finanziari ai Cantoni per:

- a. la concessione di contributi ai talenti;
- b. il sostegno di offerte di promozione dei talenti;
- c. lo svolgimento di compiti amministrativi correlati alla concessione dei contributi ai talenti.

³ La Confederazione accorda ai Cantoni un aiuto finanziario unico per lo sviluppo di un programma di promozione dei talenti.

Sezione 2: Condizioni di promozione

Art. 3 Requisiti per i Cantoni

¹ Il Cantone può richiedere gli aiuti finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 2, se:

RU 2022 411

¹ RS 442.1

- a. dispone di un programma di promozione dei talenti secondo l'articolo 4;
- b. prevede una procedura per la concessione di contributi ai talenti;
- c. dispone di un servizio di coordinamento per l'attuazione del programma «Giovani Talenti Musica».

² Il Cantone può richiedere l'aiuto finanziario di cui all'articolo 2 capoverso 3 per sviluppare un programma di promozione dei talenti.

Art. 4 Requisiti per il programma cantonale di promozione dei talenti

Il programma cantonale di promozione dei talenti deve soddisfare le condizioni seguenti:

- a. è costituito da offerte di promozione strutturate in modo curricolare e coordinate tra loro di fornitori di prestazioni specializzati nella formazione musicale ai quattro livelli di promozione seguenti:
 1. livello Base,
 2. livello Avanzato I,
 3. livello Avanzato II,
 4. livello «Pre-College»;
- b. è aperto ai giovani talenti;
- c. garantisce ai talenti pari opportunità di accesso, in particolare in relazione alla loro origine geografica e sociale;
- d. propone soluzioni adeguate alle esigenze per coprire i diversi stili e le diverse discipline musicali;
- e. prevede agevolazioni scolastiche per i talenti.

Art. 5 Requisiti per i fornitori di prestazioni

¹ Nel quadro dei programmi cantonali di promozione dei talenti, i fornitori di prestazioni devono proporre offerte ai livelli di promozione di cui all'articolo 4 lettera a.

² Deve trattarsi di persone giuridiche con sede in Svizzera. In casi eccezionali motivati, per la fornitura delle prestazioni richieste ci si può avvalere anche di persone fisiche. Il Cantone determina i fornitori di prestazioni.

Art. 6 Condizioni per i contributi dei Cantoni ai talenti

¹ Bambini e giovani possono beneficiare di un contributo, se:

- a. sulla base della loro predisposizione per la musica sono riconosciuti come talenti dal Cantone;
- b. hanno almeno 4 e non più di 25 anni;
- c. sono cittadini svizzeri o hanno il loro domicilio in Svizzera.

² Il riconoscimento come talento deve essere documentato e motivato e fondarsi sulla raccomandazione di un organo indipendente di esperti in promozione di talenti.

³ La raccomandazione dell'organo di esperti include l'attribuzione del talento a uno dei livelli di promozione di cui all'articolo 4 lettera a.

Sezione 3: Procedura e calcolo

Art. 7 Procedura per gli aiuti finanziari

¹ L'Ufficio federale della cultura (UFC) decide sulla concessione degli aiuti finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 2. Nella domanda devono essere in particolare fornite le informazioni seguenti:

- a. organizzazione e compiti del servizio di coordinamento;
- b. nome dei fornitori di prestazioni e genere di collaborazione;
- c. descrizione delle offerte per i diversi livelli di promozione e per i diversi stili e le diverse discipline musicali;
- d. composizione dell'organo di esperti in promozione di talenti;
- e. disposizioni adottate per garantire ai talenti pari opportunità di accesso al programma cantonale di promozione dei talenti;
- f. procedura prevista per garantire la qualità del programma cantonale di promozione dei talenti;
- g. indicazione dei rimedi giuridici cantonali contro le decisioni prese, conformemente all'articolo 10.

² L'UFC decide sulla concessione dell'aiuto finanziario di cui all'articolo 2 capoverso 3. Nella domanda devono essere fornite in particolare le informazioni seguenti:

- a. dichiarazione d'intenti del Cantone sullo sviluppo di un programma di promozione dei talenti;
- b. tappe della pianificazione e scadenze;
- c. attori coinvolti e loro competenze.

³ Le domande possono essere presentate in ogni momento.

Art. 8 Calcolo degli aiuti finanziari

¹ Gli aiuti finanziari della Confederazione ai Cantoni sono stabiliti per un periodo di promozione.

² Sono calcolati secondo una chiave di ripartizione fondata sui seguenti tre indicatori a ciascuno dei quali è applicata una ponderazione semplice:

- a. popolazione residente permanente per Cantone;
- b. popolazione residente permanente di età tra i 0 e i 19 anni per Cantone;
- c. numero di iscritti alle diverse discipline nelle scuole di musica per Cantone.

³ L'UFC può stabilire un importo di base per il calcolo degli aiuti finanziari.

Art. 9 Impiego degli aiuti finanziari

¹ Il Cantone impiega gli aiuti finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 2 di cui dispone ogni anno come segue:

- a. per contributi ai talenti: almeno il 50 per cento;
- b. per il sostegno a offerte di fornitori di prestazioni: al massimo il 40 per cento, in ogni caso non più della somma delle quote di partecipazione del Cantone e dei Comuni a queste offerte;
- c. per compiti correlati alla concessione dei contributi ai talenti, in particolare per il lavoro degli esperti in promozione di talenti: al massimo il 10 per cento.

² La quota della Confederazione di cui al capoverso 1 lettera b non deve sostituire sussidi già in essere.

Art. 10 Procedura per la concessione di contributi dei Cantoni ai talenti

¹ Il Cantone decide sulla concessione di contributi ai talenti.

² La responsabilità è del Cantone in cui risiede il talento o, in caso di un cittadino svizzero residente all'estero, del Cantone in cui ha sede il fornitore di prestazioni.

³ La concessione avviene annualmente.

⁴ Il Cantone deve prevedere rimedi giuridici contro le sue decisioni.

Art. 11 Calcolo dei contributi dei Cantoni ai talenti

¹ Gli importi per talento e anno ammontano a:

- a. livello Base: 1000 franchi;
- b. livello Avanzato I: 1500 franchi;
- c. livello Avanzato II: 2000 franchi;
- d. livello «Pre-College»: 2500 franchi.

² Se in ragione del numero di giovani talenti riconosciuti i contributi necessari eccedono i mezzi a disposizione, il Cantone stabilisce un ordine di priorità.

Art. 12 Contratto di prestazioni tra Confederazione e Cantone

¹ L'UFC stipula un contratto di prestazioni con il Cantone. Nel contratto sono stabiliti in particolare l'importo e l'impiego degli aiuti finanziari e le prestazioni che devono essere fornite.

² Il Cantone riferisce all'UFC sulla concessione dei contributi ai talenti entro il 31 ottobre di ogni anno.

³ Il contratto di prestazioni tra la Confederazione e il Cantone è valido per la durata di un periodo di promozione.

Art. 13 Servizio di coordinamento

¹ Il servizio di coordinamento ha i compiti seguenti:

- a. è l'interlocutore dell'UFC per l'attuazione del programma «Giovani Talenti Musica»;
- b. versa i contributi ai talenti;
- c. rileva i dati personali necessari per la gestione del programma e li mette a disposizione dell'UFC in forma anonimizzata; il nome e l'indirizzo dei talenti sono impiegati esclusivamente per il versamento dei contributi.

² Il Cantone definisce l'organizzazione del servizio di coordinamento.

Sezione 4: Entrata in vigore

Art. 14

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2022.

